

4.3 NOVITÀ NAUTICHE 2005 PER LA NAVIGAZIONE E IL CHARTER IN ACQUE CROATE

Il comandante di un'unità da diporto, non di bandiera croata, che entra nel mare territoriale croato è obbligato a recarsi al porto più vicino aperto al traffico internazionale per consentire i controlli di frontiera e a:

- ☐ munirsi di un contrassegno;
- ☐ timbrare la lista dell'equipaggio e dei passeggeri presso la capitaneria di porto.

I dati relativi all'unità da diporto saranno iscritti in una banca dati centrale tenuta dal Ministero del mare, turismo, traffico e sviluppo al fine di consentire:

- ☐ la sicurezza della navigazione attraverso il controllo delle unità in transito
- ☐ la riduzione al minimo della possibilità di charter in nero.

Contrassegno

- ☐ L'unità da diporto deve esporre il contrassegno in un posto ben visibile
- ☐ Il contrassegno conferma che l'unità è in regola con le condizioni di soggiorno;
- ☐ Il contrassegno non è obbligatorio per le unità di lunghezza inferiore a 2,5 metri oppure munite di motore della potenza inferiore a 5 Kw;
- ☐ Il contrassegno non è obbligatorio per le unità a remi indipendentemente dalla lunghezza (compresi kajak, sandolini, pedalò, ecc.);
- ☐ Il contrassegno non è obbligatorio per le unità in rimessaggio/custodia presso un porto od un altro luogo della Repubblica Croata;
- ☐ Il contrassegno ha validità di un anno dal giorno del rilascio;
- ☐ Il contrassegno è rilasciato dalle Capitanerie di Porto;
- ☐ Con il rilascio del contrassegno la capitaneria di porto attesterà che l'unità, l'equipaggio ed i passeggeri rispettano le condizioni per la navigazione nella repubblica croata;
- ☐ Il comandante che ha intenzione di cambiare l'equipaggio e/o i passeggeri è obbligato a comunicare la nuova lista degli imbarcati all'atto della richiesta del contrassegno;
- ☐ Durante il periodo di validità del contrassegno è possibile cambiare gli imbarcati fino ad un massimo pari al doppio del numero di persone imbarcabili sull'unità, più il 30% della singola capacità dell'unità;

- ☐ Insieme al contrassegno sarà rilasciato un opuscolo informativo circa le elementari regole di sicurezza in mare, la protezione del mare dall'inquinamento, il servizio di ricerca e soccorso in mare (9155), e l'elenco di tutti i porti turistici sull'adriatico;

- ☐ Al rilascio del contrassegno è legato il pagamento di una tassa, con la possibilità di sconti per gli anni successivi.

Documenti richiesti alle unità da diporto straniere che navigano nel mare territoriale croato

- ☐ contrassegno,

- ☐ lista equipaggio e passeggeri timbrata dalla capitaneria di porto croata;
- ☐ licenza di navigazione dell'unità, in conformità alla legge di bandiera;
- ☐ patente nautica del comandante; se per la legge di bandiera l'unità può essere condotta senza patente, il comandante è ugualmente obbligato a munirsi di patente nautica secondo la legge della Repubblica Croata, facendone richiesta alle locali autorità entro il 1° gennaio 2006;
- ☐ assicurazione dell'unità sulla responsabilità civile (obbligatoria per le unità con motore di potenza superiore ai 15 kw);
- ☐ nel caso in cui l'unità sia condotta da terzi, procura del proprietario alla conduzione dell'unità.

Prima di lasciare la Croazia il comandante dell'unità deve recarsi alla più vicina capitaneria di porto per i controlli di frontiera ed il controllo della lista dei passeggeri e dell'equipaggio.

Attività di charter

Sulla base del nuovo regolamento sul diporto, entrato in vigore all'inizio del 2005, l'attività di charter è consentita alle sole unità che battono bandiera croata; le unità straniere di charter già in possesso di licenza di charter rilasciata dalle autorità croate, possono continuare a svolgere temporaneamente la propria attività fino al 30 settembre 2005, purché richiedano entro tale termine l'iscrizione nei registri croati.

(Cordame)

Condizioni per l'esercizio dell'attività di charter (da soddisfare entro il 30 settembre 2005) sono:

- ☐ presentazione della richiesta di iscrizione nel registro croato;
- ☐ registrazione dell'armatore o del proprietario dell'unità come persona fisica o giuridica, per lo svolgimento dell'attività commerciale di charter nella Repubblica di Croazia;
- ☐ licenza di charter temporanea rilasciata dal ministero croato;
- ☐ atto che attesti la proprietà dell'unità (è consentito presentare anche il contratto di leasing);
- ☐ eventuale certificato di cancellazione da registro tenuto da altro paese;
- ☐ certificato di sicurezza dell'unità;
- ☐ certificato di identità (nome) dell'unità, se di lunghezza superiore ai 12 metri;
- ☐ certificato di assicurazione per la responsabilità civile (per motori superiori a 15 kw);
- ☐ attestato di pagamento della tassa d'iscrizione;
- ☐ dichiarazione doganale di temporanea importazione dell'unità.

L'importo per l'iscrizione nel registro è determinato dal Ministro ed è compreso tra le 10.000 e le 50.000 kuna a seconda della lunghezza dell'unità. Il cambio dell'equipaggio e/o dei passeggeri dovrà essere comunicato a mezzo posta elettronica ed i relativi dati saranno posti a disposizione delle competenti Autorità.

Sanzioni

I trasgressori alle norme sopra esposte saranno puniti secondo il codice

della navigazione croato per esercizio di cabotaggio, e potrà essere applicata la misura cautelare del sequestro dell'unità.

TRADUZIONE ICE ZAGABRIA

Visto l'art. 1021, comma 5, visto l'art. 188 , comma 4 e visto l'art. 203 comma 8 del Codice Marittimo (Gazzetta Ufficiale n. 181/04) il Ministro del mare, turismo, trasporto e sviluppo emana il seguente

DECRETO
SULL'ENTITA' DEL CORRISPETTIVO PER LA REGISTRAZIONE DI IMBARCAZIONI,
YACHT E NATANTI NEL REGISTRO DELLE IMBARCAZIONI E YACHT E
NELL'EVIDENZA DI NATANTI
(G.U. della Croazia n. 2 del 4 gennaio 2005)

I

Con il presente Decreto vengono stabiliti i criteri e l'entità del corrispettivo per l'iscrizione di imbarcazioni, yacht e natanti nel Registro di imbarcazioni, Registro degli yacht ovvero nell'Evidenza di natanti (di seguito: corrispettivo).

II

Il corrispettivo di cui al punto I del presente Decreto viene versato al momento della prima registrazione dell'imbarcazione, yacht o natante nel Registro croato di imbarcazioni e yacht ovvero nell'Evidenza dei natanti, a seconda del TL (tonnellaggio lordo) dell'imbarcazione, lunghezza dello scafo dello yacht ovvero lunghezza dello scafo del natante.

L'entità del corrispettivo è riportata nelle tabelle 1 e 2 in conformità ai criteri di cui al comma 1 del presente punto e a seconda della provenienza dell'imbarcazione, yacht o natante:

Tabella 1

CORRISPETTIVO PER L'ISCRIZIONE DI IMBARCAZIONI, YACHT E NATANTI COSTRUITI IN CANTIERI LOCALI (corrispettivo in Kune)						
IMBARCAZIONE			NATANTE		YACHT	
Fino 500 TL	da 500 TL a 10.000 TL	Oltre 10.000 TL	Fino 7 m	oltre 7 m	da 12 a 15 m	Oltre 15 m
1.000,00	10.000,00	100.000,00	50,00	150,00	10.000,00	25.000,00

Tabella 2

CORRISPETTIVO PER L'ISCRIZIONE DI IMBARCAZIONI, YACHT E NATANTI DAL REGISTRO STRANIERO NEL REGISTRO O EVIDENZA CROATI , OVVERO COSTRUITI IN CANTIERI STRANIERI (corrispettivo in Kune)						
IMBARCAZIONE			NATANTE		YACHT	
Fino 500	da 500 TL	Oltre	Fino 7 m	oltre 7 m	da 12 a 15	Oltre 15 m

TL	a 10.000 TL	10.000 TL			m	
2.000,00	20.000,00	200.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00

LEGENDA tab. 1 e 2

TL – tonnellaggio lordo

Lunghezza natante – lunghezza scafo

Lunghezza yacht – lunghezza yacht

III

Il corrispettivo viene versato a favore del budget dello Repubblica di Croazia al momento della presentazione della richiesta per l'iscrizione dell'imbarcazione, yacht e natante nel Registro delle imbarcazioni e yacht ovvero nell'Evidenza dei natanti.

IV

... omissis...

V

Sono esonerati dall'obbligo di versamento del corrispettivo di cui al punto I del presente Decreto le imbarcazioni, yacht e natanti già iscritti nel registro croato che effettuano la pre-registrazione in un altro Registro croato ovvero Evidenza.

VI

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Pos. 011-01/04-02/93

N. prot. 503-04-04-5

Zagabria 30 dicembre 2004

Ministro
del mare, turismo, trasporto e sviluppo
Božidar Kalmeta

TRADUZIONE ICE ZAGABRIA

Visto l'art. 1030 comma 8 del Codice Marittimo (Gazzetta Ufficiale n. 181/04) il Ministro del mare, turismo, trasporto e sviluppo emana il seguente

DECRETO SULL'ENTITA' DEL CORRISPETTIVO PER IL TEMPORANEO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI NOLEGGIO YACHT E NATANTI (G.U. della Croazia n. 2 del 4 gennaio 2005)

I

Il presente Decreto stabilisce l'entità del corrispettivo per il temporaneo svolgimento di attività di noleggio di yacht e natanti nel mare territoriale e nelle acque di mare interne della Repubblica di Croazia.

Il corrispettivo di cui al comma 1 di questo punto del Decreto viene versato dietro *Autorizzazione per lo svolgimento temporaneo di attività* rilasciata dal Ministero del mare, turismo, trasporto e sviluppo per un periodo non oltre al 30 settembre 2005.

II

Il corrispettivo di cui al punto I del presente Decreto viene versato in base alla categoria di appartenenza dell'imbarcazione stabilita in base alla lunghezza dello yacht o natante.

Per lunghezza di yacht o natante si intende la lunghezza dello scafo dello yacht ovvero la lunghezza dello scafo del natante.

L'entità del corrispettivo stabilito nella tabella 1 viene versato interamente indipendentemente dalla durata dell'Autorizzazione per lo svolgimento temporaneo di attività

Tabella 1

CATEGORIA	LUNGHEZZA DEL NATANTE (m)	CORRISPETTIVO
I	Fino a 10 m	9.765,00
II	da 10 a 15 m	25.309,00
III	Oltre 15 m	57.407,00

III

Il corrispettivo di cui al punto I del presente Decreto è entrata del budget della Repubblica di Croazia

IV

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Pos. 011-01/04-02/92

N. prot. 503-04-04-5

Zagabria 30 dicembre 2004

Ministro del mare, turismo, trasporto
e sviluppo
Božidar Kalmeta